

Associazioni senza scopo di lucro

(L.R. 1/2008 e DGR 26.10.2012 n.4331)

Fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), previsto dal Dlgs 117/2017 continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro attualmente in vigore

Sono considerate Associazioni Senza Scopo di Lucro le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le cui attività non hanno finalità di lucro e sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi. Tali attività sono rivolte prevalentemente agli associati ma anche a terzi. Le associazioni senza scopo di lucro operano avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali.

Iscrizione nel Registro Provinciale delle Associazioni: requisiti

Sono iscrivibili nel Registro Provinciale dell'Associazionismo le associazioni senza scopo di lucro che :

- 1.** abbiano sede legale nel territorio provinciale ed operante nello stesso oppure hanno sede legale in altra regione purché posseggano una sede operativa in provincia di Mantova;
- 2.** siano dotate di autonomia giuridica, fiscale, organizzativa, contabile e patrimoniale; tale autonomia sussiste quando l'associazione è dotata di un proprio organo deliberante e di rappresentanza, di un proprio bilancio e di una propria identificazione fiscale;
- 3.** svolgano effettiva attività da almeno un anno;
- 4.** dispongano di uno Statuto redatto per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o registrata presso l'Agenzia delle Entrate nel quale siano espressamente previsti i seguenti elementi/requisiti:
 - a)** denominazione
 - b)** sede legale
 - c)** assenza di fini di lucro
 - d)** partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e alla formazione degli organi dirigenti
 - e)** elettività di almeno i due terzi delle cariche sociali, l'eventuale numero di membri designati non può essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi degli organi direttivi (le designazioni devono essere ratificate dall'assemblea degli associati)
 - f)** approvazione da parte dei soci, o loro delegati, del programma e del bilancio
 - g)** criteri di ammissione e di esclusione dei soci
 - h)** previsione che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio non può essere ridistribuito tra i soci;
- 5.** operino con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese

6. operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati, solo in caso di particolare necessità è ammessa la possibilità di retribuire lavoro dipendente ed autonomo, anche ricorrendo, ai propri associati.
7. riconoscano attraverso le norme statutarie ed i regolamenti i seguenti requisiti:
 - tutela dei diritti inviolabili della persona
 - pubblicità degli atti e dei registri
 - garanzia del recesso senza oneri per il socio
 - diritto di contraddittorio in caso di esclusione del socio
 - pari opportunità tra uomini e donne

Modalità di iscrizione nel Registro

L'associazione, in possesso dei requisiti sopra descritti, che vuole iscriversi nel Registro Provinciale delle Associazioni, deve accedere alla piattaforma dedicata connettendosi al sito <http://www.registriassociazioni.servizirl.it> e compilare on line la modulistica "Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri", quindi trasmettere alla Provincia (*) la "Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione", che si genera al termine della procedura on line, firmata dal legale rappresentante.

Per completare la procedura di iscrizione sulla piattaforma on line sono da allegare i seguenti documenti:

- la Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione firmata dal legale rappresentante;
- la fotocopia della carta d'identità del Legale Rappresentante (la carta d'identità NON è obbligatoria solo nel caso in cui la richiesta di iscrizione venga trasmessa via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS)
- copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate
- ultimo rendiconto approvato firmato dal Legale Rappresentante

L'iscrizione nel Registro è disposta con apposito provvedimento dirigenziale entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, è possibile sospendere tale termine per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità o per un periodo non superiore a dieci giorni a seguito di istanza irregolare.

Il provvedimento di iscrizione viene notificato alla associazione interessata e per conoscenza al comune ove ha sede l'associazione

Variazioni in corso d'anno

L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti la **denominazione, la sede legale, le sedi operative e il legale rappresentante** attraverso l'apposita **modulistica on line** "Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni in corso d'anno ed eventuale richiesta di trasferimento di registro" collegandosi al sito <http://www.registriassociazioni.servizirl.it> nella Sezione VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO, quindi deve inviare la relativa autocertificazione,

generata dal sistema al termine della compilazione , firmata dal legale rappresentante, alla Provincia ad uno dei recapiti presenti in calce (*)

Sulla piattaforma dovranno essere inoltre caricati in allegato i seguenti documenti:

- carta d'identità del legale rappresentante
- verbale relativo alle variazioni intervenute sottoscritto dal legale rappresentante
- statuto modificato (qualora la variazione abbia comportato la modifica dello statuto)

Trasferimenti tra Registri Regionali e Provinciali

Il trasferimento dal Registro Provinciale al Registro Regionale avviene quando le associazioni, a seguito di apertura di nuove sedi, risultano avere sede legale nel territorio regionale e almeno una seconda sede operativa in provincia diversa da quella legale. Il trasferimento da Registro Regionale a Registro Provinciale avviene quando l'associazione, a seguito della chiusura di sedi in diverse province, risulta avere i requisiti per la sola iscrizione nel Registro Provinciale. Il trasferimento da Registro Provinciale ad altro Registro Provinciale avviene quando l'associazione trasferisce la sede legale nel comune di un'altra provincia.

Per il trasferimento di Registro le Associazioni sono tenute a comunicare le variazioni relative alla sede legale e alle sedi operative attraverso la compilazione **on line** della modulistica "*Scheda unica informatizzata comunicazioni variazioni in corso d'anno ed eventuale richiesta di trasferimento di registro*". L' "*Istanza di trasferimento di iscrizione*" che si genera dopo la compilazione deve essere trasmessa sia alla struttura preposta alla tenuta del Registro di destinazione che alla struttura preposta alla tenuta del Registro di provenienza.

Il trasferimento si perfeziona attraverso l'adozione da parte della struttura competente alla tenuta del Registro di nuova destinazione di un provvedimento di iscrizione e l'adozione di un provvedimento di cancellazione da parte della struttura preposta alla tenuta del Registro di provenienza.

Trasferimento dalla/nella Sezione F/APS all'interno dei Registri delle Associazioni

Le associazioni che intendono trasferire la propria iscrizione nella /dalla Sezione F/APS devono compilare l'istanza di cancellazione on line e convalidare contemporaneamente la "*Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai registri*" e la "*Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri*" quindi trasmettere le due istanze all' ufficio provinciale preposto alla tenuta dei Registri ad uno dei recapiti presenti in calce (*)

Cancellazione dal Registro

La cancellazione dal Registro avviene a seguito di:

- istanza di parte dell'associazione iscritta
- accertata carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro o cessazione dell'attività associativa ai sensi dell'art.17 della L.R. 1/2008
- mancata compilazione della "*Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione*" e della trasmissione della relativa autocertificazione nei termini e nei modi previsti

L'associazione che intende cancellarsi dal Registro deve inoltrare specifica istanza all'Ufficio provinciale attraverso la compilazione on line della scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai Registri e la trasmissione della relativa autocertificazione generata dal sistema al termine della compilazione all'ufficio provinciale preposto (*)

L'associazione che intende cancellarsi dal Registro deve inoltrare specifica istanza attraverso la compilazione on line della *Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai Registri* collegandosi al sito <http://www.registriassociazioni.servizirl.it> e la successiva trasmissione alla Provincia della "**Richiesta formale di cancellazione**" firmata dal legale rappresentante ad uno dei recapiti elencati in calce (*). Tale richiesta si genera al termine della compilazione sulla piattaforma informatica

Alla richiesta di cancellazione dovranno essere **allegati inoltre ed esclusivamente sulla piattaforma on line** i seguenti documenti:

- richiesta formale di cancellazione firmata dal legale rappresentante
- carta d'identità del legale rappresentante
- verbale di scioglimento (se la cancellazione viene richiesta per scioglimento dell'associazione)

(*) Di seguito i recapiti per l'invio alla Provincia:

- tramite lettera raccomandata alla Provincia di Mantova Ufficio Terzo Settore Via Principe Amedeo 32, 46100 Mantova
- tramite PEC all'indirizzo provinciadimantova@legalmail.it anche utilizzando la semplice posta elettronica ordinaria
- tramite fax al numero 0376 204519
- consegnata direttamente all' URP della Provincia in via Principe Amedeo 32 a Mantova